

Comune di Verdellino



(Provincia di Bergamo)

Piazza don Martinelli, 1 - 24040 Verdellino

cod.fisc./p.IVA 00321950164 - tel. 0354182811 - fax. 0354182899

E-Mail: info@comune.verdellino.bg.it - PEC: comune.verdellino@registerpec.it

sito internet: www.comune.verdellino.bg.it

Capitolato d'oneri

Servizio di brokeraggio assicurativo

periodo 01/07/2016 - 30/06/2019

SOMMARIO

<u>Articolo 1 - Oggetto del servizio</u>
<u>Articolo 2 - Corrispettivo del servizio</u>
<u>Articolo 3 - Durata del servizio</u>
<u>Articolo 4 - Prestazioni del broker</u>
<u>Articolo 5 - Pagamento dei premi assicurativi</u>
<u>Articolo 6 - Modalità svolgimento dell'incarico</u>
<u>Articolo 7 - Obblighi delle parti</u>
<u>Articolo 8 - Referente del broker.....</u>
<u>Articolo 9 - Cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi</u>
<u>Articolo 10 - Responsabilità del broker</u>
<u>Articolo 11 - Cauzione definitiva.....</u>
<u>Articolo 12 - Coperture Assicurative Richieste.....</u>
<u>Articolo 14 - Richiamo a disposizioni di legge</u>
<u>Articolo 15 - Risoluzione contratto</u>
<u>Articolo 16 - Cessione del contratto.....</u>
<u>Articolo 17 - Controversie</u>
<u>Articolo 18 - Rinvio a norme di diritto vigenti</u>

Articolo 1 - Oggetto del servizio

Oggetto del servizio sono l'assistenza, la consulenza e la gestione del programma assicurativo globale del Comune di Verdellino, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze del Comune, la contrattazione con le compagnie assicurative per conto del Comune al fine di perfezionare i contratti assicurativi, l'assistenza nella determinazione del contenuto contrattuale e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione.

Articolo 2 - Corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Verdellino ma viene remunerata dalle Compagnie Assicuratrici con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l'ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Articolo 3 - Durata del servizio

Il servizio ha durata dal 01/07/2016 al 30/06/2019, da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al registro Unico degli Intermediari di cui alla Legge 209/2053.

Articolo 4 - Prestazioni del broker

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni:

1. gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativa contabile;
2. identificazione, analisi, valutazione dei rischi delle problematiche ed individuazioni delle coperture occorrenti che dovessero manifestarsi nel corso della prestazione del servizio di brokeraggio;
3. assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri del Comune occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie assicuratrici delle somme spettanti.
Relazione annuale sullo stato dei sinistri attivi e passivi mediante l'elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità.
Nella fase gestionale dei sinistri passivi, il Broker, a seguito di denuncia da parte del Comune, fornirà riscontro scritto in merito alla denuncia del sinistro alle compagnie assicuratrici, indicando le polizze sulle quali vengono aperti i suddetti sinistri.
4. collaborazione con il personale del Comune di Verdellino indicato e suo aggiornamento sulla gestione dei contratti assicurativi con particolare riferimento alle condizioni contrattuali ed alla gestione dei sinistri;
5. costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione concernente la materia assicurativa e costante monitoraggio delle coperture in essere;
6. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le attività da attuare a breve e medio termine;
7. assistenza all'elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento del servizio assicurativo ed individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche

relativamente alle esigenze del Comune, assistenza delle procedure di gara, anche attraverso l'elaborazione di pareri su richiesta della Commissione di gara;

8. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in vigore;
9. messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a :
 - informazioni di dettaglio di ogni singola polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;

Articolo 5 - Pagamento dei premi assicurativi

Il broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 10 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il Comune di Verdellino provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker, dopo aver ricevuto dal Comune di Verdellino il versamento del premio, non provveda al pagamento dello stesso all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Comune si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Articolo 7 - Obblighi delle parti

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatari dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
4. Nell'eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dall'attuale broker, l'aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze secondo il disposto del codice deontologico di categoria e secondo i principi generali in materia.

Il Comune di Verdellino si impegna ai seguenti obblighi:

1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.

Articolo 8 - Referente del broker

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Articolo 9 - Cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

La radiazione o la cancellazione dal Registro istituito dal Decreto Lgs. n. 209 del 07/09/2005, comportano l'immediata risoluzione del contratto.

Articolo 10 - Responsabilità del broker

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.

Alla data di presentazione dell'offerta il broker dovrà aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, destinata al risarcimento dei danni nei confronti del Comune.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Articolo 11 - Coperture Assicurative Richieste

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con un massimale di almeno Euro 2.000.000,00, con il preciso obbligo, in caso di affidamento, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva nelle forme previste dalle normative vigenti da calcolarsi sull'importo di aggiudicazione, derivante dall'applicazione della percentuale di provvigione offerta alla somma dei premi (al netto delle imposte) relativi alle polizze assicurative attualmente in corso, così come elencati nell'allegato "A1" del presente disciplinare (valore premi circa € 36.000,00 annui da commisurare sull'intera durata dell'appalto).

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra previsto, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso .

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, il Comune ha la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di recesso dal presente disciplinare.

Articolo 13 - Riservatezza delle informazioni

L'aggiudicataria si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell'Amministrazione, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento del servizio.

Conseguentemente, l'aggiudicataria è nominata responsabile ai sensi dell'art. 29 del DLgs 196/2003. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio. L'aggiudicataria, oltre all'osservanza degli obblighi inerenti alla nomina del responsabile dei trattamenti ai sensi dell'art. 29 del DLgs 196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella legge 196/2003 stessa anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'Amministrazione.

Articolo 14 - Richiamo a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente e in particolare al Decreto Lgs. n. 209 del 07/09/2005.

Articolo 15 - Risoluzione contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso dell'impresa, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato.

In tal caso, alla società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Il provvedimento di rescissione del contratto sarà regolarmente notificato alla società secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 16 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell'impresa si applica il disposto del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 17 - Controversie

Le parti dichiarano di eleggere come unico Foro competente il Foro di Bergamo.

Articolo 18 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
